

dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato;

la modifica dell'articolo 26 limita le legittime aspettative di carriera di quei dirigenti, in contrasto con i principi che regolano la dirigenza pubblica e la funzione generalista del prefetto, limitando di fatto anche l'azione del Governo che non può avvalersi della professionalità di alti dirigenti in quanto limitati per legge nelle funzioni;

impegna il Governo

anche al fine di assicurare, con la piena disponibilità delle risorse dirigenziali, un più efficace contrasto della criminalità e l'efficienza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, in modo che continuino ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento e di conseguenza siano assunte le opportune iniziative al fine di sopprimere le parole « per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca ed ispettivi ».

9/4489/82. Patarino

La Camera,

premesso che:

il sistema della riscossione dei tributi è affidato, nei 103 ambiti provinciali, a concessionari che le gestiscono in base a convenzioni decennali, che scadranno nel 2004;

il Ministro dell'economia e delle finanze ha prospettato il rientro in mano pubblica della riscossione tributaria, mediante affidamento del servizio ad una società controllata dalla Agenzia delle entrate, la quale nel contempo ha ampliato la propria sfera d'azione con l'articolo 3, la quale nel contempo ha ampliato la

propria sfera d'azione con l'articolo 39 del decreto-legge n.269, agli enti pubblici nazionali;

non appare realistico, per la complessità degli adempimenti, un passaggio rapido ed indolore delle funzioni, dovendosi viceversa ipotizzare effetti negativi sugli aspetti organizzativi del servizio, sul livello e la scansione temporale delle entrate, sull'occupazione di settore che coinvolge circa 20 mila persone;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prorogare l'attuale assetto per due o tre anni, creando un gruppo di lavoro che coinvolga concessionari, banche controllanti, organizzazioni sindacali, Agenzia delle entrate e Ministero, al fine di delineare una soluzione condivisa per la soluzione del problema, e mantenendo gli attuali interventi annuali di riequilibrio economico;

ad assicurare ai concessionari un adeguato meccanismo retributivo ed un adeguato « mercato », limitando l'ampliamento delle competenze dell'Agenzia delle entrate, eventualmente affidando loro l'attività di liquidazione, accertamenti e riscossione di tributi ed altre entrate per conto dei comuni, senza necessità di concorrere a gare;

ad attivare quali ammortizzatori sociali, al termine del procedimento, le misure di accompagnamento per il personale prossimo al pensionamento, quale il fondo esuberi.

9/4489/83. Marras.

La Camera,

premesso che:

con la legge n. 137 del 2001 è stata data insufficiente risposta alle cinquantenni aspettative degli esuli istriani, fiumani

e dalmati, che ancora attendono l'adeguata quantificazione e la liquidazione degli indennizzi ad essi riconosciuti con il Trattato di Pace del 1947, per la perdita dei propri beni nella ex Jugoslavia;

riconosciuto che agli esuli spetta una liquidazione equivalente nella quantificazione, ai valori delle liquidazioni ricevute dai cittadini italiani per i danni di guerra a fronte dell'esercizio di un diritto soggettivo perfetto;

accolte con favore le numerose prese di posizione favorevoli alla chiusura della questione da parte di autorevolissimi membri del Governo;

tenuto conto che a semplificare la definizione è possibile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze liquidare gli indennizzi anche mediante la cessione di beni del demanio o del patrimonio pubblico o l'applicazione di un regime concessorio agevolato o gratuito sui suddetti beni e che, presso istituti creditizi esteri sono detenute somme versate dalle Repubbliche ex-jugoslave a titolo di indennizzo e di chiusura della questione istriana e dalmata;

impegna il Governo

ad adottare un'apposita iniziativa normativa per la chiusura definitiva della questione relativa agli indennizzi degli esuli istriani fiumani e dalmati;

a modificare in tale ambito i coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge n. 137 del 2001 equiparandoli a quelli previsti per i danni di guerra;

ad intervenire con risorse adeguate già dal 2004 e nel corso dei prossimi esercizi, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, tenendo conto delle soluzioni economico-finanziarie indicate in premessa.

9/4489/**84**. Rosso.

(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,

premesso che:

con le modifiche alla legge n. 257 del 1992, intervenute con l'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, viene stabilito l'abbassamento del coefficiente dall'1,5 per cento all'1,25 per cento, che non sarà più utile per il raggiungimento della pensione di anzianità ma viene finalizzato esclusivamente all'incremento del trattamento pensionistico, snaturando le finalità della legge 257/1992 e penalizzando tutti i lavoratori aventi diritto al beneficio previdenziale, ed in particolar modo gli appartenenti alle categorie appena ammesse, quali quelli del settore pubblico;

con la medesima norma, seppure parzialmente corretta dal presente disegno di legge, sono stati introdotti limiti e criteri restrittivi per il riconoscimento del diritto al beneficio, quali la determinazione delle otto ore al giorno quale parametro per determinare l'avvenuta esposizione;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a rivedere e rimodulare i criteri per l'accesso al beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto.

9/4489/**85**. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Ruzzante, Cennamo, Valpiana, Olivieri, Frigato, Mascia, Alfonso Gianni, Mazzarello, Reduzzi, Lumia, Bornacin, Saia, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria 2004 reca, nell'ambito della tabella B — alla

rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali – numerose finalizzazioni incentrate sul recupero del patrimonio culturale, con specifico riguardo a quello legato alle tradizioni religiose italiane;

il patrimonio culturale italiano presenta una varietà, una ricchezza ed una diffusione territoriale uniche al mondo;

nell'ambito di tale patrimonio, i beni culturali ebraici rappresentano un elemento con caratteristiche peculiari e testimoniano una presenza minoritaria ma profondamente radicata nella storia italiana. Ne è un esempio per tutti la sinagoga di Roma, di cui l'anno prossimo ricorre il centenario dell'inaugurazione;

in particolare, le sinagoghe sono nello stesso tempo luoghi di culto, straordinari tesori culturali e vive testimonianze di una presenza ebraica che in Italia si perpetua da 2.200 anni;

diverse sinagoghe sono aperte regolarmente al pubblico e tutte costituiscono una sede ideale di incontro con la cultura ebraica, che ha dato un apporto fondamentale al progredire del sapere;

la Giornata europea della cultura ebraica e la Giornata della memoria rappresentano appuntamenti fissi per una riscoperta della cultura ebraica, durante le quali le sinagoghe di tutta Italia si aprono a ricevere moltitudini di partecipi visitatori;

sabato 22 novembre 2003 moltissime persone si sono recate nelle sinagoghe italiane in segno di solidarietà dopo il feroce attentato di Istanbul;

gli edifici sinagogali, essendo in genere molto risalenti nel tempo, necessitano di cure e restauri particolari;

due identici emendamenti sottoscritti da deputati appartenenti a diversi gruppi sia di maggioranza sia di opposizione intendevano costituire le basi per un piccolo fondo finalizzato alla tutela ed al restauro del patrimonio culturale ebraico.

La posizione della questione di fiducia non ne ha però consentito l'esame;

nell'ambito delle risorse stanziare dalla legge finanziaria non dovrebbe comunque risultare troppo difficile individuare le somme sufficienti per venire incontro alle esigenze sopra segnalate;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito delle risorse stanziare nelle tabelle del disegno di legge finanziaria, una somma idonea a finanziare, nel triennio di riferimento 2004-2006, la tutela ed il restauro delle sinagoghe delle città italiane.

9/4489/86. Tocci, Bettini, Melandri, Pasetto, Di Teodoro.

La Camera,

premessi che:

il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria, avendo lo scopo esclusivo di contenere entro certi limiti la spesa le nuove assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, va interpretato come divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, se ed in quanto tali assunzioni importino aggravii della spesa pubblica;

che i passaggi di qualifica del personale docente delle Università (da ricercatore a professore di seconda o di prima fascia ovvero da professore di seconda fascia a professore di prima fascia), avvengono a seguito del conseguimento dell'idoneità alla qualifica superiore in procedure di valutazione comparativa ed a seguito della successiva chiamata da parte di una Facoltà, motivata da esigenze didattiche e di ricerca, e che tale complesso iter rappresenta la procedura di avanzamento di carriera di tale personale, che deve non solo risultare idoneo nella pro-

cedura di valutazione comparativa, ma deve anche essere prescelto — dal collegio dei docenti della facoltà, che procede alla chiamata — per ricoprire un ruolo che è specialistico e non fungibile;

che le chiamate di professori associati e ordinari, che siano già in servizio nei ruoli dei ricercatori o dei professori associati presso la stessa università che procede alla nomina, non sono assunzioni in senso tecnico, ma sono avanzamenti di carriera di personale già nei ruoli dell'università e, pertanto, devono essere escluse dalle disposizioni di divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria;

che il Fondo per il Funzionamento Ordinario dell'università determina in modo indiretto la consistenza dell'organico del personale di ciascuna università;

che le spese per l'assunzione di personale che trovino capienza nel Fondo per il Funzionamento Ordinario delle università, a seguito della cessazione dal servizio di altro personale della stessa università, non comportano alcun aggravio di spesa pubblica;

che, pertanto, le chiamate di professori idonei in procedure di valutazione comparativa che trovino capienza nel Fondo per il Funzionamento Ordinario delle università non comportano oneri aggiuntivi per l'erario e, perciò, sono comunque fuori dell'ambito di applicazione del divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004;

impegna il Governo

a dare disposizioni alle università di procedere alle nomine ed alle prese di servizio del personale docente al quale, nei termini sopra precisati, non si applica il divieto di nuove assunzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge finanziaria per il 2004.

9/4489/**87**. Agostini, Martella, Tocci, Michele Ventura, Grignaffini, Lumia.

La Camera,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni di docenti universitari vincitori di concorso pubblico nelle università pubbliche italiane;

tale situazione riguarda meno di 4000 professori di prima e seconda fascia ai quali è negata l'assunzione malgrado siano risultati idonei nelle relative valutazioni comparative; le deroghe previste dalla Legge Finanziaria sono assolutamente insufficienti alle necessità delle Università pubbliche italiane;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo professori di prima e seconda fascia oltre ad essere un gravissimo danno per la qualità scientifica delle nostre università e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro paese, blocca il ricambio generazionale dell'Università e limita gravemente l'autonomia degli Atenei;

impegna il Governo

ad attivarsi per dare applicazione alle deroghe al blocco delle assunzioni previsto dal disegno di legge finanziaria, dando priorità alle assunzioni dei professori di prima e seconda fascia vincitori di concorso pubblico.

9/4489/**88**. Grignaffini, Michele Ventura, Martella, Tocci, Carli, Chiaromonte, Lolli, Capitelli, Sasso, Giulietti, Cennamo, Lumia.

(La presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,

considerate le esigenze gravissime collegate allo sviluppo dell'Università agli Studi Bicocca di Milano,

impegna il Governo

a destinare allo sviluppo dell'Università Bicocca una parte dei finanziamenti di cui

alla legge n. 127 del 1997, articolo 17, comma 95, riguardante il completamento della riforma ordinamenti didattici e gli interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca — 25.2.3.3 — cap 8960/p).

9/4489/**89**. Pollastrini, Capitelli, Quartiani.

La Camera,

premessi che:

per il contratto del comparto scuola del biennio 2004-2005, sono state previste risorse irrisorie molto al di sotto delle necessità ai soli fini della pura difesa del potere di acquisto degli stipendi;

confermare i tagli già programmati e non stanziare risorse per fare i contratti sulla base delle regole previste dagli accordi del luglio 1993 significa di fatto continuare a togliere risorse alla scuola;

impegna il Governo

a compiere un'ulteriore riflessione sul reperimento delle necessarie risorse al fine di consentire un regolare svolgimento delle relazioni sindacali.

9/4489/**90**. Capitelli, Sasso.

La Camera,

premessi che:

il Piano finanziario a sostegno dell'attuazione della legge delega 53/2003, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, prevede

l'investimento di oltre otto miliardi di euro:

secondo quanto riferito nel suddetto piano i primi 4 miliardi di euro sarebbero dovuti provenire dalle due precedenti leggi finanziarie e che, a fronte di tale previsione, da investire nel periodo 2004-2008, nella legge finanziaria in esame viene messa a bilancio solo la somma di 90 milioni di euro per le tecnologie multimediali, la lotta alla dispersione, l'istruzione tecnica superiore ed l'educazione degli adulti;

nel corso dei lavori delle competenti Commissioni parlamentari, nonostante gli sforzi compiuti, non è stato possibile trovare traccia delle suddette economie di spesa che allo stato degli atti parlamentari risultano o impiegate nella copertura del contratto della scuola oppure, se residue, andate in economia a compensare il disavanzo e ciò anche in assenza di una specifica previsione legislativa circa la loro collocazione in uno speciale fondo di investimento;

nello schema di decreto su infanzia e primo ciclo dell'istruzione non è previsto alcun riferimento ad un'apposita legge di copertura preventiva di spesa, come disposto dalla legge 53, sostenendo la relazione tecnica l'assenza di spese anche per realizzazioni quali l'inserimento di una seconda lingua nella scuola secondaria di primo grado;

impegna il Governo

a segnalare in quale ambito della contabilità generale dello stato possono essere rinvenuti gli 8 miliardi di euro indicati nel piano finanziario del Consiglio dei ministri che fino a prova contraria costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico non falsificabile.

9/4489/**91**. Sasso, Capitelli.

(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è stato modificato l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana e che la legge costituzionale è stata confermata dallo svolgimento del Referendum popolare;

l'articolo 117 della Costituzione in vigore sancisce che le norme per la tutela dei beni culturali sono oggetto di legislazione esclusiva dello Stato e che le norme in materia di valorizzazione dei beni culturali sono, invece, oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

a due anni di distanza dall'approvazione della legge costituzionale n. 3/2001 il Governo non ha ancora presentato al Parlamento una propria proposta di legge per l'attuazione delle norme previste dall'articolo 117 in materia di beni e attività culturali;

nella nota preliminare allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2004 si evidenzia da un lato la necessità di stabilire le condizioni di collaborazione e gestione della tutela e della valorizzazione dei beni culturali tra lo Stato e le Regioni per la corretta attuazione del Titolo V della Costituzione in vigore e, dall'altro lato che tutto ciò avverrà, comunque, solo per il tempo necessario all'approvazione di nuove norme di riforma costituzionale, già definite nel disegno di legge recante « Nuove modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione » (cosiddetto « disegno di legge La Loggia »);

nella stessa nota preliminare ricorre il tema dell'affidamento della gestione dei servizi relativi a singoli beni o a complessi di beni culturali a soggetti privati, anche con riferimento al potenzia-

mento delle risorse umane indispensabili per migliorare la qualità del servizio e il prolungamento dell'apertura dei musei e dei siti archeologici;

in relazione alla questione dell'affidamento a soggetti privati della gestione dei beni culturali si fa riferimento, insistentemente, alla necessità di adeguare gli interventi e le attività ad un'ottica di carattere economico per la quale le attività di gestione dei beni culturali affidate ai privati si traducono in opportunità economica per il Paese;

nel frattempo è noto che il governo sta lavorando, attraverso un tavolo aperto con le Regioni e gli Enti locali e un gruppo di lavoro tecnico scientifico, alla stesura di un Codice dei beni culturali e paesaggistici con il quale si dovrebbe attuare il riordino delle norme che regolano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 che accompagna la legge finanziaria contiene all'articolo 27 norme che incidono in maniera significativa sul sistema di tutela dei beni culturali appartenenti al demanio pubblico e che riaffermano, ancora una volta, che il concetto di valorizzazione dei beni culturali che il governo esprime nei propri provvedimenti è relativo esclusivamente al profitto conseguente alla loro alienazione;

impegna il governo:

ad attuare le iniziative necessarie per rispondere alle esigenze di organico indispensabile per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni amministrative di tutela del patrimonio culturale riservate allo Stato.

9/4489/92. (Testo modificato nel corso della seduta). Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Melandri, Lolli, Capitelli, Martella, Tocci, Sasso, Giulietti, Lumia.

La Camera,

premessò che:

le norme previste dall'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 comporteranno, per le Soprintendenze regionali e le Soprintendenze territoriali di settore uno straordinario aggravio del carico di lavoro;

è noto che gli organici del Ministero per i beni e le attività culturali sono da tempo insufficienti anche solo per svolgere i compiti e le funzioni derivanti dalle attività di ordinaria amministrazione;

questa annosa insufficienza di risorse umane è altresì comprovata dall'ennesimo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione in generale e presso il Ministero per i beni e le attività culturali in particolare;

il tempo — trenta giorni perentori — che le Soprintendenze di settore hanno a disposizione per istruire la documentazione necessaria ed emettere il proprio parere ai fini della verifica dell'interesse culturale dei beni mobili e immobili appartenenti al pubblico demanio è assolutamente insufficiente, data anche l'estrema delicatezza del compito che le Soprintendenze sono chiamate a svolgere;

gli elenchi dei beni per i quali è richiesta la verifica dell'interesse culturale e le schede di accompagnamento per la loro identificazione saranno sicuramente disomogenee rispetto ai criteri e le modalità scelti per la compilazione, visto che è prevista l'assunzione di criteri sanciti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con l'Agenzia del Demanio, esclusivamente per i beni appartenenti al demanio statale e di proprietà dello Stato, ma non già per le

istanze di verifica che saranno presentate dalle Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possessori o detentori dei beni;

nella storia e nella tradizione della Repubblica italiana questa è la prima volta che si stabilisce la necessità di verificare e di dichiarare l'interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti al pubblico demanio provocando, di fatto, il rovesciamento dei principi fondamentali delle leggi speciali che regolano la tutela dei beni culturali in Italia;

il decreto-legge 269 del 2003 non tiene conto della vigenza delle norme sulla tutela previste dal Testo Unico dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999) nonché delle regole esistenti e previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283 recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, nel quale è stabilito, tra l'altro, il termine di ventiquattro mesi per l'espletamento del procedimento di individuazione;

impegna il Governo

a garantire l'adeguata dotazione organica di personale tecnico-scientifico e di personale di supporto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 269 del 2003;

a prevedere limiti di tempo più ampi e comunque tali da assicurare alle Soprintendenze di settore la possibilità di svolgere il proprio lavoro con efficacia, efficienza e capillarità, nel rispetto dei caratteri peculiari del patrimonio culturale azionale.

9/4489/93. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Melandri, Lolli, Capitelli, Martella, Tocci, Sasso, Giulietti, Lumia.

La Camera,

premesso che:

con la conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è entrata in vigore la norma che introduce il meccanismo del silenzio-assenso per la vendita dei beni del patrimonio storico-artistico di proprietà dello Stato;

l'articolo 27, infatti, dispone che « le soprintendenze regionali concludano la verifica sulla sussistenza dell'interesse culturale di ogni singolo immobile e ne comunichino l'esito entro 120 giorni. La mancata comunicazione equivale ad esito negativo »;

conseguenza ulteriore prevista dalla norma è che, con il principio del silenzio-assenso, l'immobile non è più sottoposto all'applicazione delle disposizioni del Testo Unico dei Beni Culturali (legge 499 del 1999), se ne dispone la sdemanializzazione e si rende alienabile.

numerose sono state le voci di chi dalle istituzioni, dagli enti locali, dalle associazioni di tutela nel corso delle ultime settimane ha chiesto al Governo di recedere dal compiere questo gesto;

già dopo l'approvazione nel 2001 e nel 2002 delle leggi che hanno dato il via alle procedure di vendita del patrimonio dello Stato da parte delle società « Patrimonio Spa » e « Scip », allentando in maniera evidente le regole di tutela, da più parti era stata sollevata la richiesta che le norme contenute nel Regolamento del Ministero dei Beni Culturali n. 283 del 2000, ritenute portatrici di maggiore saggezza, venissero trasformate in legge;

tale Regolamento individua tre categorie di beni: inalienabili (monumenti, beni archeologici ecc.), alienabili a condizione che il privato li recuperi e li apra al pubblico e, infine, beni alienabili e affida l'istruttoria per l'inserimento in una delle

tre categorie alle Soprintendenze, senza far calare su di loro vincoli temporali perentori.

il silenzio-assenso mina in maniera grave la normativa di tutela così come consolidatasi nel tempo, dalle leggi Bottai del 1939 al Testo Unico delle leggi sui Beni Culturali passando attraverso l'articolo 9 della Costituzione che, va ricordato, affida alla Repubblica il compito di « tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico della Nazione »;

impegna il Governo

a dare rango di norma primaria, mediante apposita iniziativa normativa alle disposizioni del Regolamento del Ministero dei Beni Culturali n.283 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000).

9/4489/94. Melandri, Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Sasso, Lolli, Martella, Tocci, Giulietti.

La Camera,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare copertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che circa 1700 ricercatori rimanessero per più di una anno privi di occupazione stabile;

l'emendamento approvato dal Senato prevede lo sblocco delle assunzioni per i concorsi espletati fino al 31 ottobre 2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del 2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di adeguata copertura

finanziaria); tale blocco riguarderebbe non più di 350 ricercatori;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro paese, aggrava il lo stato di precarizzazione e blocca il ricambio generazionale dell'Università;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per sbloccare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi espletati entro la data dei 31 dicembre 2003.

9/4489/**95**. Martella, Grignaffini, Tocci, Carli, Lolli, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti, Titti De Simone.

La Camera,

premesso che:

si protrae ormai da più di un anno il blocco delle assunzioni dei ricercatori vincitori di concorso nelle università italiane, con regolare copertura finanziaria;

tale situazione ha comportato che circa 1700 ricercatori rimanessero per più di un anno privi di occupazione stabile;

l'emendamento approvato dal Senato prevede lo sblocco delle assunzioni per i concorsi espletati fino al 31 ottobre 2003;

tuttavia il blocco delle assunzioni permane per i restanti mesi del 2003 e per tutto il 2004, anche per i concorsi già banditi (e dotati di adeguata copertura finanziaria); tale blocco riguarderebbe non più di 350 ricercatori;

il perdurare della situazione di blocco totale o parziale delle immissioni in ruolo dei ricercatori oltre ad essere una gravissima perdita per la competitività della attività di ricerca e quindi un danno grave per la crescita e il futuro del nostro

paese, aggrava lo stato di precarizzazione e blocca il ricambio generazionale dell'Università;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per sbloccare le assunzioni dei ricercatori universitari vincitori dei concorsi espletati entro la data del 31 dicembre 2003 ed estendere lo sblocco delle assunzioni a tutti i vincitori di concorsi già banditi alla data del 31 dicembre 2003.

9/4489/**96**. Giulietti, Martella, Grignaffini, Carli, Lolli, Capitelli, Chiaromonte, Sasso, Giulietti, Tocci, Lumia.

La Camera,

considerato il notevole impegno richiesto alle Forze Armate presenti con decine di reparti e migliaia di uomini e donne in missioni fuori del territorio nazionale;

tenuto conto della delicatezza della fase che sta attraversando l'istituzione militare, impegnata in un complesso processo di ristrutturazione dell'area centrale e periferica e contestualmente nella definitiva sostituzione del reclutamento basato sulla leva obbligatoria con quello totalmente professionale;

valutato l'impegno crescente che da tutto ciò deriva per i reparti operativi, per le strutture logistiche e di supporto e per tutto il personale militare e civile in termini di qualità e quantità del servizio prestato;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per corrispondere alle richieste del personale militare e civile in sede di definizione dei

contenuti del rapporto di impiego attraverso lo strumento contrattuale o in sede di concertazione dando luogo ad un confronto serio ed approfondito che riconosca la dignità e il valore del servizio e del lavoro prestato, con particolare riguardo alle retribuzioni meno elevate.

9/4489/97. Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Lumia, Rotundo, Luongo, Angioni.

La Camera,

premesso che:

la situazione dell'ordine pubblico nella città di Padova e nel territorio provinciale è preoccupante; in particolare, la sicurezza è diventato un elemento portante per lo stesso sviluppo economico in tutto il territorio regionale;

i dati del 2002 rilevano un incremento notevole dei reati che destano maggiore allarme sociale;

lo scorso anno sono stati denunciati 35.000 reati: le rapine sono aumentate del 69 per cento rispetto al 2001, lo sfruttamento della prostituzione è aumentato del 50 per cento, i tentati omicidi del 37 per cento, le violenze sessuali del 29 per cento; secondo quanto riportato dal rapporto annuale sulla criminalità presentato in Parlamento dal ministro dell'interno;

dai dati del 2002 si evince che sul territorio della provincia di Padova, sono commessi circa 100 reati al giorno, 4 ogni ora;

il bilancio annuale presentato la scorsa settimana dall'Arma dei carabinieri conferma i dati del 2002, e le rapine continuano ad aumentare;

si verificano sempre più spesso, almeno ogni settimana, rapine a mano armata in esercizi commerciali e supermercati durante gli orari di apertura al pubblico, con gravissimi pericoli per i

lavoratori e i clienti, spesso costretti panci a terra sotto la minaccia delle armi e derubati dei propri averi;

gli organici delle forze dell'ordine sono assolutamente inadeguati a controllare con efficacia il territorio, come hanno denunciato anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali nonostante il grande lavoro degli agenti e della magistratura;

a Padova, dopo 5 mesi, non è stato ancora nominato il nuovo prefetto, figura indispensabile per il coordinamento di tutte le forze dell'ordine;

lo stesso Comando regionale dei carabinieri ha spiegato l'assoluta necessità dell'aumento degli organici e della costruzione di nuove caserme nelle località della regione che ne sono sfornite;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per adeguare gli organici delle forze dell'ordine a disposizione della questura di Padova e dei comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza;

a reperire, i fondi necessari a contribuire con la Regione e gli enti locali interessati alla costruzione delle nuove Caserme in base alle priorità decise dalle prefettura;

a nominare, entro l'anno, il nuovo prefetto.

9/4489/98. Ruzzante, Ascierio, Saia.

La Camera,

premesso che:

sono state approvate norme che consentiranno di dare corso all'alienazione di parte degli alloggi di servizio della Difesa con le procedure di cartolarizzazione;

tali alloggi hanno svolto il duplice compito di bene strumentale ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto e di strumento di protezione sociale soprattutto nei confronti delle famiglie di militari a reddito meno elevato;

le esigenze di protezione sociale tendono ad accrescersi con il passaggio al sistema professionale che vedrà su una forza complessiva di 190 mila unità, 110 mila di esse appartenere ai ruoli della truppa con stipendi più bassi di quelli mediamente percepiti dal rimanente personale, al momento esclusi dalla possibilità di ottenere la concessione di un alloggio di servizio;

il fabbisogno di unità abitative da mettere a disposizione del personale cresce per tutti questi motivi;

impegna il Governo

a dare attuazione al procedimento di cartolarizzazione indicato in premessa evitando alle famiglie dei conduttori, soprattutto a quelli in età avanzata, le gravi conseguenze derivanti da eventuali sfratti successivi alla impossibilità di esercitare il diritto di opzione, privilegiando invece l'alienazione delle unità abitative condotte da utenti favorevoli all'acquisto.

9/4489/99. Pisa, Minniti, Ruzzante, Pinotti, Lumia, Rotundo, Luongo, Angioni.

La Camera,

premesso che:

al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego è prevista una deroga riguardante le esigenze delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché per quelli operanti in materia di prevenzione, vigilanza antincendio e protezione civile di Stato;

il requisito della tempestività tra la programmazione delle esigenze e la pos-

sibilità di dar corso alle conseguenti assunzioni è fondamentale per tutti questi Corpi;

le procedure previste per ottenere l'autorizzazione di deroga al blocco si sono nel passato prolungate con effetti negativi per le amministrazioni interessate;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per rispondere alle richieste delle amministrazioni indicate in premessa, con ogni possibile sollecitudine e comunque almeno entro 60 giorni dalla presentazione delle richieste medesime.

9/4489/100. Angioni, Minniti, Ruzzante, Pinotti, Lumia, Rotundo, Luongo, Pisa.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento prosegue la politica dei tagli, in quanto quelli, agli organici, già decisi nella finanziaria 2002, ripresi nel 2003, continueranno anche per il 2004 con pesantissimi effetti sull'anno scolastico 2004/05;

la legge n. 448 del 2001 aveva stabilito la riduzione di 33.500 posti di insegnanti in tre anni: 8.500 per l'anno scolastico 2002/03, 12.500 per quello in corso e altri 12.500 sono già decisi per l'anno scolastico 2004/05 e che continua il taglio dell'organico dei collaboratori scolastici con un 6 per cento in meno nel triennio 2003-2005;

la legge in esame riconferma che tutte le cattedre costituite con orari inferiori alle 18 ore settimanali di lezione frontale, vengano « colmate » e, dato l'attuale assetto degli organici a livello nazionale, questa disposizione, se applicata in

maniera brutale e senza stabilire adeguati periodi di ammortizzamento, produce effetti devastanti sulla organizzazione del sistema scuola nazionale;

i danni maggiori saranno subiti dagli studenti in quanto le riaggregazioni orarie necessarie per dare seguito «alla prestazione oraria a tempo pieno», sconvolgeranno gli attuali assetti degli organici all'interno delle istituzioni scolastiche e scaricheranno gli effetti della discontinuità didattica proprio sugli studenti, che l'eliminazione del completamento di orario di cattedra, con ore a disposizione nella scuola per le supplenze, creerà ulteriori difficoltà alle istituzioni scolastiche che non avranno docenti disponibili per coprire le assenze momentanee e oltretutto non potranno chiamare supplenti per periodo inferiori i trenta giorni;

i tagli all'organico degli insegnanti di sostegno per i ragazzi portatori di handicap creeranno una riduzione del livello qualitativo di assistenza, colpiranno seriamente il diritto all'istruzione, all'integrazione scolastica, abbasseranno la qualità degli studi del gruppo classe in cui il ragazzo disabile è inserito;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per reperire per il futuro le necessarie risorse per la qualificazione e lo sviluppo della scuola pubblica.

9/4489/**101**. Coluccini, Sasso, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

un aspetto non secondario della ristrutturazione del nostro strumento militare consiste nel realizzare un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa per consentire al personale militare dell'area amministrativa centrale impieghi più direttamente operativi;

l'esigenza è stata più volte riconosciuta dall'amministrazione della Difesa come non più rinviabile e i conseguenti programmi sono stati anche oggetto di accordi tra l'autorità ministeriale e le organizzazioni sindacali;

tenuto conto che nella formazione del bilancio della Difesa non si è però riusciti, fino ad ora, a finanziare i programmi concordati e riconosciuti come necessari;

la riqualificazione è funzionale anche ad una riorganizzazione ordinativa già in parte messa in atto in relazione a nuovi compiti assunti dal personale civile della Difesa, al quale è quindi necessario riconoscere anche sul piano economico il maggior impegno prestato;

impegna il Governo

a reperire nell'ambito degli stanziamenti ordinari le risorse necessarie a finanziare i piani di riqualificazione e ad incrementare il fondo unico di amministrazione del Ministero della Difesa in misura non inferiore al 10 per cento.

9/4489/**102**. Pinotti, Minniti, Ruzzante, Pisa, Lumia, Rotundo, Luongo, Angioni.

La Camera,

premesso che:

è stato approvato un provvedimento che prevede la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio, per effetto del quale il 2004 sarà l'ultimo anno in cui i giovani saranno assoggettati alla chiamata di leva ;

a tale obbligo si sono assoggettati nel tempo milioni di cittadini italiani e che i più sfortunati di loro durante l'adempimento di tale dovere hanno addirittura

perduto la vita o sono rimasti gravemente e per sempre menomati a causa di incidenti ed alcuni di loro non hanno ancora ricevuto nessun risarcimento;

una proposta di legge per riconoscere dignità ai drammi che ciò ha comportato per i genitori e i familiari di questi giovani, è ferma per mancanza di copertura Finanziaria, mentre proprio in concomitanza con la sospensione del servizio obbligatorio di leva appare ancor più necessario rivolgere un gesto di attenzione e di solidarietà verso quanti si sono sacrificati in passato;

impegna il Governo

a reperire con la massima tempestività le necessarie risorse finanziarie per garantire un indennizzo ai familiari dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio.

9/4489/**103**. Luongo, Minniti, Pisa, Pinotti, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Ruzzante.

(la presente formulazione sostituisce la precedente)

La Camera,

premesso che:

un aspetto non secondario della ristrutturazione del nostro strumento militare consiste nel realizzare un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa per consentire al personale militare dell'area amministrativa centrale impieghi più direttamente operativi;

l'esigenza è stata più volte riconosciuta dall'amministrazione della Difesa come non più rinviabile e i conseguenti programmi sono stati anche oggetto di accordi tra l'autorità ministeriale e le organizzazioni sindacali;

nella formazione del bilancio della Difesa non si è però riusciti, fino ad ora,

a finanziare i programmi concordati e riconosciuti come necessari;

la riqualificazione è funzionale anche ad una riorganizzazione ordinativa già in parte messa in atto in relazione a nuovi compiti assunti dal personale civile della Difesa, al quale è quindi necessario riconoscere anche sul piano economico il maggior impegno prestato;

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito degli stanziamenti ordinari, le risorse necessarie a finanziare i piani di riqualificazione e ad incrementare il fondo unico di amministrazione del Ministero della Difesa dotandolo con l'adozione di un provvedimento specifico di risorse ulteriori fino ad un limite del 10 per cento in più della dotazione prevista.

9/4489/**104**. Rotundo, Minniti, Pisa, Ruzzante, Angioni, Luongo, Rotundo, Lumia, Pinotti.

La Camera,

considerata la consistenza del settore bieticolo-saccarifero, che comprende 37.000 aziende agricole produttrici, 209.000 ettari coltivati, 7,11 milioni di tonnellate di barbabietole prodotte, 19 zuccherifici con una produzione di 915.000 tonnellate di zucchero.

tenuto conto delle pesanti conseguenze dell'andamento climatico nel 2003, in particolare della siccità, che ha causato un crollo produttivo della barbabietola del 44 per cento e dello zucchero del 35 per cento;

valutata la necessità di riconoscere i danni subiti e la necessità di rilancio di un settore strategico per l'agricoltura italiana;

considerato altresì che l'industria saccarifera non ha potuto beneficiare della

riduzione delle accise per il gas metano ad uso industriale, in quanto tali imprese, che producono nei mesi estivi, sono rimaste escluse proprio per questi periodi: il Decreto relativo alle riduzioni delle accise emanato per il primo semestre 2003 partiva dal primo gennaio 2003 fino al 30 giugno 2003 e la legge 24 novembre 2003 n.326 stabiliva il nuovo periodo a partire dal 1° ottobre 2003, anziché dal 1° luglio 2003;

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa per ristorare i danni subiti per calamità naturale dall'intera filiera bieticolo saccarifera e di ricercare soluzioni per riconoscere agli zuccherifici, la cui attività è limitata nei mesi di luglio-agosto-settembre, che non hanno potuto usufruire per la campagna 2003 delle agevolazioni previste dall'articolo 17, comma b, della legge 24 novembre 2003, n. 326, un credito di imposta in grado di recuperare, almeno in parte l'agevolazione non usufruita.

9/4489/**105**. Sedioli, Rava, Preda, Rossiello, Borrelli, Bielli, Pinza, Franci.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare direttive perché il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi dell'articolo 19 comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in qualità di estraneo, sia soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei soggetti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio e che tale criterio venga applicato anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti delle pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 165

del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei.

9/4489/**106**. Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'anno 2003 si sono succedute calamità naturali che hanno determinato danni notevoli in diverse aree del nostro paese, in particolare, i giorni 23 e 24 settembre 2003 il territorio della provincia di Massa Carrara è stato colpito da eccezionali eventi atmosferici che hanno indotto il governo a stabilire lo stato di calamità per l'area; che tali eventi hanno causato l'esonazione del torrente Carrione, movimenti franosi, danni ingenti ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture, nonché l'interruzione della fornitura dei servizi gas, corrente elettrica e acqua potabile;

a seguito di tali eventi è stata disposta l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;

le attività economiche dell'area hanno subito un'interruzione completa per diversi giorni, che ha avuto ripercussioni anche nei mesi successivi;

tra queste in particolare ha subito gravi danni tutta la filiera del marmo (escavazione, produzione, trasporto, attività indotte) che è la maggiore attività della zona;

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a stanziare ulteriori fondi per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche nelle aree colpite nel corso del 2003 da calamità naturali ed adottare ogni utile iniziativa normativa per la ricostruzione delle infrastrutture, delle attività industriali, delle attività artigianali, agro-alimentari, agricole, alberghiere, commer-

ciali, di pubblici servizi, per gli studi professionali, per le attività sportive.

9/4489/**107**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Buffo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, ha introdotto il regime di esenzione dall'IVA dei servizi di carattere ausiliario, svolti da società facenti parte di gruppi bancari e assicurativi nonché da consorzi, costituiti tra banche, nei confronti dei soci e dei consorziati. In particolare in riferimento a questi ultimi consorzi, il comma 4, dell'articolo 6, della citata legge, stabilisce che l'esenzione IVA, in seguito alle modificazioni introdotte dall'articolo 53, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applica fino al 31 dicembre 2003 e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle Banche socie, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari;

non ha alcun senso mantenere l'attuale differenziazione con i consorzi che associano esclusivamente banche, i quali è consentito, in seguito alle modificazioni intervenute con il citato articolo 53 della legge 342/2000, svolgere i servizi anche nei confronti dei soggetti terzi, con l'applicazione del relativo regime IVA ordinario, senza per questo perdere l'esenzione da IVA, riconosciuta ai servizi svolti a favore delle sole Banche socie;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire nei tempi più brevi al fine di predisporre una iniziativa normativa per far sì che ai soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1°, dell'articolo 6, della legge n. 133 del 1999, così come modificata dall'articolo 53 della legge n. 342 del 2000, esistente alla data di entrata in vigore della citata legge, a cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applichi limitatamente alle prestazioni rese nei confronti

delle banche a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari.

9/4489/**108**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Olivieri.

La Camera,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.C. 4489 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) »;

a fronte di un allarmante andamento dell'indice dei prezzi al consumo, le risorse previste per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, facendo riferimento ad un tasso di inflazione programmata che il Governo non ha inteso adeguare nell'ambito della Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, risultano insufficienti per adeguare le retribuzioni all'inflazione reale;

impegna il Governo

ad individuare le opportune risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, al fine di consentire l'adeguamento delle retribuzioni al crescente costo della vita.

9/4489/**109**. Gasperoni, Cordoni, Gueroni, Nigra, Motta, Trupia, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca.

La Camera,

premessi che:

a fronte del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nel comparto pubblico, vengono consentite quasi esclusiva-

mente nuove assunzioni a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, aumentando il livello di precarietà e di incertezza dei lavoratori, per la maggior parte giovani;

sono inoltre prorogati per il 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro operanti nella pubblica amministrazione, senza peraltro delineare alcun percorso per la loro stabilizzazione, anche attraverso procedure concorsuali, di questi lavoratori, ormai da tempo impegnati nella pubblica amministrazione e degli uffici ministeriali anche attraverso procedure concorsuali;

impegna il Governo

ad individuare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori della pubblica amministrazione assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro, operanti già da vari anni all'interno degli uffici pubblici e oramai indispensabili per il funzionamento degli stessi.

9/4489/**110**. Motta, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Lumia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, riforma in modo sostanziale la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

i commi 22 e 23 dell'articolo 13 prevedono che il finanziamento dei fondi di garanzia interconsortile avvenga attraverso il versamento da parte dei confidi aderenti, successivamente all'approvazione del bilancio, di un contributo obbligatorio pari ad almeno allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti; parimenti, anche i confidi che non aderiscono ad un autonomo fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a versare una

quota annuale, sempre pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, al Ministero dell'economia e delle finanze;

tali disposizioni sono tecnicamente imprecise — l'attività dei confidi è infatti costituita essenzialmente dal rilascio di garanzie e non dalla concessione di finanziamenti — nonché economicamente insostenibili per i Confidi, poiché richiedono un contributo eccessivamente oneroso;

i Confidi sono obbligati a versare un contributo che non hanno provveduto ad accantonare in bilancio e che comunque non è correlato a prestazioni ricevute dai fondi di garanzia interconsortile in termini di controgaranzie o cogaranzie;

il comma 32 dell'articolo 13 prevede l'estensione ai confidi delle disposizioni previste per gli intermediari finanziari ex articolo 107 del TUB;

questo implica che un numero rilevante di confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, siano sottoposti a vincoli molto forti: dalla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia a tutta una serie di obblighi prevista per questo tipo di intermediari;

molti di tali obblighi — ad esempio l'assoggettamento alla normativa antiriciclaggio — sono già assolti dai soggetti che accordano il credito a monte della garanzia;

l'assoggettamento a questa disciplina potrebbe costituire un peso insopportabile per tutti o quasi i confidi; paradossalmente, tra l'altro, i vincoli sono associati al divieto di svolgere altre operazioni riservate agli intermediari finanziari;

tali vincoli rischiano di compromettere le capacità di sviluppo proprio di quella parte del sistema dei confidi che, in un periodo di tempo adeguato, potrebbero